

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
Provincia di Verona



P.R.G.

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI STORICI E NUCLEI MINORI

Progettisti: Ing. Arch. GIARACUNI Marco *Verona* --- Arch. DI PIETRO Emanuele *Bovolone (VR)*

VARIANTE DI AGGIORNAMENTO

Elaborato

RELAZIONE TECNICA
AI SENSI DELLA D.G.R.V.
1400/2017

STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ANDREA MANTOVANI ARCHITETTO

GRUPPO DI LAVORO
arch. Daniel Mantovani
pian. terr. Katia Brunelli
arch. junior Valentina Mantovani
arch. Mattia Filippini

Via Valpolicella, 58 - 37029 S.Pietro in Cariano - VR
tel 045/7702369
www.mantovanistudio.com mail: a.mantovani@awn.it
PEC: andrea.mantovani2@archiworldpec.it

Consulenze

Comune di San Giovanni Ilarione

Sindaco Luciano Marcazzan

Responsabile Ufficio Tecnico

Geom. Bacco Maurizio

Progettista della Variante

Arch. Andrea Mantovani

febbraio 2018

INTRODUZIONE

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE la valutazione dell'incidenza è necessaria per *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione”* dei siti della rete Natura 2000 *“ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”* tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti. L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., di recepimento della direttiva europea, stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a valutazione di incidenza, ossia *una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi.*

Il comma 5 del medesimo articolo citato affida poi alle Regioni il compito della definizione delle modalità di presentazione e di elaborazione dello studio di incidenza, nel rispetto degli indirizzi di cui all'Allegato G del D.P.R. 357/97 e l'individuazione delle autorità competenti alla verifica dello studio di incidenza. Con DGRV n. 1400 del 29/08/2017 la Regione Veneto ha definito nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., approvando la nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", revocando la precedente D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.

Riprendendo quanto riportato al Par. 2.2 della suddetta DGRV 1440/17, la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati.

anche nei casi qui di seguito elencati:

1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;

4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;

16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e rinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e rinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita Relazione Tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche

che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti ed interventi che da tali programmi derivano. In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di Incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione.

Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena l'improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza una RELAZIONE TECNICA finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati.

La RELAZIONE TECNICA dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento,
2. localizzazione cartografica-coroografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3;

Allegato E e relativa RELAZIONE TECNICA non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 26.12.2000 n.445 e ss.mm.ii, il dichiarante, è soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto.

Per lo strumento urbanistico in esame "Viariante al Piano Particolareggiato del Centro Storico e dei Nuclei Minori" nel comune di San Giovanni Ilarione, che concede qualche modesto ampliamento volumetrico puntuale nell'ambito dei centri abitati di impianto storico, viene prodotta specifica dichiarazione, secondo il modello riportato nell'Allegato E della DGRV n.1400/2017, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, ed in allegato, è stata redatta la presente RELAZIONE TECNICA per definire la rispondenza alle ipotesi di non necessità della VInCA.

1. SINTETICA DESCRIZIONE DEL PIANO

L'oggetto di verifica della presente Relazione riguarda la Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico e dei Nuclei Minori comunale che a seguito di pubblico avviso sono pervenute oltre trenta richieste volte in complesso al recupero e riqualificazione, anche con modesti ampliamenti, del patrimonio storico edificato esistente in capoluogo e nelle frazioni.

Nello specifico molte richieste sono volte al recupero di alcune superfetazioni destinate alla sola demolizione attraverso la modifica del grado di protezione assegnato ai manufatti.

Una consistente parte di domande chiede la possibilità di riconvertire alcuni accessori per ampliare la superficie abitabile. Le richieste di nuovi volumi sono finalizzate sia alla realizzazione di accessori alla residenza, come porticati, annessi e garage, in modo da migliorare la dotazione delle abitazioni che all'ampliamento di edifici esistenti in modo da creare nuove unità residenziali.


2. LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'INTERVENTO



Localizzazione del Comune di San Giovanni Ilarione tra le Province di Verona e Vicenza

San Giovanni Ilarione è geograficamente individuato nella porzione orientale della Provincia di Verona, al confine con la Provincia di Vicenza. Il paese, di circa 5.113 abitanti, si estende su una superficie di 25,4 kmq, confina con i Comuni di Vestenanova, Tregnago, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Ronca' e Chiampo. San Giovanni Ilarione si trova nel mezzo della Valle d'Alpone, situata nella parte più orientale dei Lessini Veronesi, a nord est della Provincia di Verona. Il territorio comunale, caratterizzato da vaste estensioni di vigneti e frutteti, comprende le frazioni di Castello e Cattignano.

Il comune di San Giovanni Ilarione è dotato di Piano Regolatore Comunale, secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2004, formato dal Piano di Assetto del Territorio, strumento strategico, e dal Piano degli Interventi, strumento operativo. Gli interventi previsti dalla Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico sono tutti all'interno dei centri abitati.




PTCP – estratto tav. 3a Sistema Ambientale

Dall'analisi delle tavole del PTCP - Sistema Ambientale, e del PI – Rete Ecologica comunale, si riscontra che la modifica di PI non interessa elementi di rilievo naturalistico ed ecologico né a livello macroscopico né a livello locale.

3. VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI

Gli interventi sono collocati sull'intero territorio comunale di San Giovanni Ilarione, sempre nei centri abitati. Riguardo alla localizzazione degli interventi di piano nei confronti dei siti Natura 2000, si precisa che l'intero territorio è esterno alla Rete Natura 2000 e si colloca ad una distanza minima di circa 12km dal sito IT3210040 Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine e dal sito IT3220039 Biotopo “Le Poscole”, mentre gli altri Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono ad un minimo di 13 km di distanza, Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, Colli Berici, Torrente Valdiezza e Val Galina e Progno Borago. Le aree oggetto di modifica come già detto sono collocate tutte all'interno dei centri storici o nuclei storici.



Distanza del sito di intervento dai SIC più vicini

CONCLUSIONI

La presente relazione ha esaminato le caratteristiche della Variante al Piano Particolareggiato dei Centri Storici e Nuclei Minori, valutando l'intensità delle pressioni ambientali generate dal Piano e la possibile interferenza delle stesse con gli habitat e le specie oggetto di tutela.

L'analisi ha permesso di escludere per gli interventi previsti:

- la frammentazione ed interruzione delle funzioni ecologiche della rete ecologica da parte del Piano in ragione dell'assenza di elementi della rete stessa;
- la capacità del Piano di determinare influenze significative sulla base della valutazione delle modifiche all'uso del suolo attuale nel comune, escludendo quindi una modifica rilevante dell'idoneità ambientale del territorio per le specie oggetto di tutela;
- la possibilità di interferenza con i siti Natura 2000 e le specie oggetto di tutela, in ragione della non significatività delle influenze determinate dal Piano e della notevole distanza degli interventi;
- la possibilità di modifica del grado di conservazione delle specie e degli habitat in ragione dell'assenza di interferenze con essi.

In ragione di quanto sopra indicato si ritiene che non vi siano significativi effetti negativi diretti e/o indiretti sugli habitat in generale e sugli habitat di specie dell'Allegato II-IV Direttiva 92/43/Cee e Allegato I 2009/147/Ce, pertanto si ritiene che l'opera in esame possa ricadere nella fattispecie di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR 1400 del 29.08.2017 al punto:

23) piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000

La presente Relazione si allega alla dichiarazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato E della

D.G.R.V. n. 1400/2017.

San Pietro In Cariano, 27/07/2018



Arch. Andrea Mantovani



PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto ANDREA MANTOVANI nato a CASTELNUOVO BARIANO prov. RO il 11/11/1956 e residente in via VALPOLICELLA 58 nel Comune di VERONA prov. VR cap 37126 tel. 0457702369 email andrea.mantovani2@archiworldpec.it

in qualità di PROFESSIONISTA TECNICO INCARICATO DELLA VERIFICA DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DGRV N. 1400/2017 del Piano – Progetto – Intervento denominato “VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI STORICI E NUCLEI MINORI” del Comune di San Giovanni Ilarione, VR

DICHIARA

che per l'istanza presentata **NON è necessaria la valutazione di incidenza** in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 PUNTO 23 (ART. 6-3 DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE) IN QUANTO NON RISULTANO POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI NEGATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000”.

Alla presente si allega la relazione tecnica di definizione della rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza per l'intervento di cui all'oggetto.

27/07/2018

II DICHIARANTE



**Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

27/07/2018

II DICHIARANTE

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il Titolare del trattamento è: Comune di San Giovanni Ilarione (VR), Piazza Aldo Moro, 5, 37035 San Giovanni Ilarione VR – telefono 0456550444 – pec: sangiovaniiarione@cert.ip-veneto.net

Il Responsabile del trattamento è: Geom. Bacco Maurizio, Piazza Aldo Moro, 5, 37035 San Giovanni Ilarione VR – telefono 0456550444 – mail: protocollo@comune.sangiovaniiarione.vr.it

Le competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

27/07/2018

il DICHIARANTE



Cognome **MANTOVANI**
 Nome **ANDREA**
 nato il **11/11/1956**
 (atto n. **31** P.I. **A^S 1956**)
 a **CASTELNOVO-BARIANO (RO)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **VERONA**
 Via **VIA VALPOLICELLA 56**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **ARCHITETTO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **m: 1,71**
 Capelli **brizzolati**
 Occhi **castani**
 Segni particolari



Firma del titolare *Mantovani Andrea*

VERONA **li 19/08/2011**
IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

d'ordine del Sindaco
Cinzia Schiavon

diritti	
C.I.	5,16
SEGR	0,26
Totale	5,42



